APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A PARIGI L'8 LUGLIO 1930, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, RELATIVA ALLA RETTIFICA DI FRONTIERA SULLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-VENTIMIGLIA

Art. 2

La presente legge avra' effetto dalla data dello scambio delle ratifiche di cui all'art. 2 della Convenzione medesima. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Grandi - Gazzera - Di Crollalanza - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Versione in vigore dal 26 agosto 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione firmata a Parigi l'8 luglio 1930, fra l'Italia e la Francia, relativa alla rettifica di frontiera sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia
Estremi	Legge 16 giugno 1932, n. 924
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-firmata-a-parigi-l-8-luglio-1930-fra-l/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it